

Rep. n. 597/2024

Reg. Atto Formale n. 81/24

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in favore della Società **"Mar-Edil S.p.A."** avente ad oggetto l'utilizzo di una zona di demanio marittimo di mq 1.750,50 nel Molo di Levante, porto di Licata, per mantenere n. 3 silos per prodotti sfusi e servizi annessi, accessori, uffici e cavidotti.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di febbraio (21.02.2024) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- avv. Irene Grifo', nata a () il , C.F.: la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale

del Mare di Sicilia Occidentale, P. IVA n. 00117040824, pec:

info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti, nato ad

() il , C.F.: , avvalendosi all'uopo della pro-cura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica sotto la lettera "A" all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrato il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

- il dott. Giardina Diego Gioachino, nato a () il , il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* della società "**Mar-Edil S.p.A.**", con sede in (), via , C.F., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese P.IVA: , pec: , avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti con statuto societario, indicata nel prosieguo del presente atto anche come "Concessionario".

- dall'altra parte -

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e), e 8, comma 3, lettera m), della citata legge n. 84/94 e in virtù dell'art. 4, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con Legge n. 156/2021 e del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 07.04.2022, tra l'AdSP e l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, per il quale l'Ente ha assunto la gestione del Porto di Licata a far data dal 25.05.2022, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il Porto di Licata;

- il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
- la societa' "Mar-Edil S.p.A.", gia' titolare dell'atto formale di concessione demaniale marittima n. 38/2005 avente ad oggetto l'occupazione di "una zona di demanio marittimo di mq. 1.750,50 nell'ambito portuale di Licata, allo scopo di mantenere n. 3 (tre) silos per prodotti sfusi (cementi, calce, etc.) e servizi annessi, realizzare n. 01 (una) pesa a ponte, collocare n. 01 (uno) macchinario per insaccare il cemento e realizzare n. 01 (uno) soppalco da destinare ad uso Uffici, cavidotti Enel e Telecom (mq. 265) e relativa area asservita", con nota prot. AdSP n. 5984 del 13.03.2023, ha presentato istanza di rinnovo per una durata di ulteriori anni 15 (che seppur materialmente non allega alla presente ne costituisce parte integrante unitamente agli allegati);
- esperite le pubblicazioni ai sensi del Regolamento interno dell'Ente (GURI parte II n. 36 del 25.03.2023, G.U.U.E., sull'Albo del Comune di Licata, sull' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente) non sono pervenute osservazioni e/o domande concorrenti;
- con nota prot. AdSP n. 13497 del 16.06.2023 e' stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalita' asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., con cui sono stati richiesti i pareri dell'Ufficio Circondariale Marittimo, del Comune di Licata, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, dell'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle e del Comando dei VV. F. di Agrigento, che e' stata conclusa positivamente con nota prot. AdSP n. 24255 del 16.11.2023 e con l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, (nota prot. AdSP n. 20394

del 02.10.2023), del parere favorevole dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata (nota prot. AdSP n. 14386 del 27.06.2023), dell'autorizzazione, ex art. 19 D. Lgs. N. 374/90 e s.m.i., dell'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle (nota prot. AdSP n. 16840 del 31.07.2023);

- con nota prot. n. 11062 del 16.05.2023, e' stato richiesto il parere dell'Area Tecnica dell'Ente, acquisito ai sensi dell'art. 16 L. 241/90;

- con nota prot. n. 24556 del 20.11.2023 e' stato acquisito il parere dell'Area Finanziaria dell'Ente che ha dichiarato congruo il termine di ammortamento di 15 anni dell'investimento previsto;

- con nota prot. AdSP n. 17452 del 16.11.2023, l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' "Mar Edil S.p.A.", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 co 3 del d.lgs 159/2011;

- nella seduta del 12.12.2023 e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione dell'Ente;

- che con nota del 01.02.2023 (prot. AdSP n. 4740/2024) l'Ufficio competente dell'AdSP ha attestato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rilascio della presente concessione demaniale marittima;

- che il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 100.000,00 (euro centomila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione a mezzo di appendice di variazione dichiarativa n. 005 del 26.01.2024 alla polizza assicurativa n. 762537937 emessa dalla Generali Italia;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime, come da ultimo modificato con Decreto n. 483 del 29.12.2023;

VISTA la Determina del canone n. 02 del 17.01.2024;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 18, della legge n. 84/1994 e s.m.i., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, **concede** alla società "Mar-Edil S.p.A.", come in comparenza rappresentata, che accetta senza alcuna riserva, **l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq 1.750,50 nella banchina di Levante (foglio 121, part. 545, sub 1), allo scopo di mantenere/realizzare i silos per prodotti sfusi (cementi, etc.) e servizi annessi, n. 1 pesa a ponte, n. 1 macchinario insaccamento, soppalco uffici e cavidotti, relativa area asservita ed accessori, meglio individuata nelle planimetrie che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B".**

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, **avra' la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dal 01.01.2024 con scadenza in data 31.12.2039**, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

Il canone intero provvisorio, dovuto in riconoscimento della demanialita' delle aree oggetto del presente atto, e' pari **ad euro 713.104,64** (euro settecentotredicimilacentoquattro,64) di cui euro 47.540,31 (euro quarantasettemilacinquecentoquaranta,31) a titolo di canone intero per l'anno 2024; 47.540,31 (euro quarantasettemilacinquecentoquaranta,31) a titolo di canone intero provvisorio rispettivamente per gli anni dal 2025 al 2039.

Si da' atto che il concessionario ha pagato euro 47.540,31 (euro quarantasettemilacinquecentoquaranta,31) a titolo di canone per l'anno 2024, come da provvisorio in entrata n. 394 del 22.01.2024.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente dal 01.01.2025 sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge del 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 01 gennaio 2025, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale per due annualita' consecutive, l'Autorita' dichiarera' la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47, lettera d) del Codice della Navigazione.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli

dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita' dell'AdSP adottate nel periodo di validita' del presente atto.

Art. 4) Stato dei luoghi

L'area demaniale marittima e le relative pertinenze (fabbricati, capannoni, magazzini, tettoie, tubazioni, impianti, etc.) sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature dell'area stessa, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee o aeree e salva la responsabilita' che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione degli stessi lavori.

Art. 5) Deposito cauzionale e garanzie assicurative

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, si da' atto che la societa' "Mar-Edil S.p.A." ha prodotto la polizza fideiussoria n. 762537937 con appendice di variazione n. 0005 emessa in data 26.01.2024 dalla Generali Italia S.p.A., Agenzia di Caltagirone, con un importo garantito di euro 100.000,00 e con vincolo a favore dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

La societa' "Mar-Edil S.p.A." si impegna ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'Autorita' e rimane sempre responsabile degli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma garantita a titolo di cauzione.

Il concessionario dovra' produrre annualmente copia della quietanza di pagamento dei relativi premi. Il mancato pagamento dei premi non e' opponibile all'Autorita'.

Art. 6) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario manleva in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad essa derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal cu-

rare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività connessa con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario è obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione.

La presente concessione è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

Il concessionario, inoltre, e' obbligato a rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

- utilizzare i beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione esclusivamente per gli scopi autorizzati;

- dovra' essere evitato ogni pregiudizio al normale uso dei beni demaniali limitrofi ed alle eventuali concessioni limitrofe ai beni oggetto del presente atto;

- se ed in quanto prescritto dalla legge, il concessionario e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti;

- ove improrogabili necessita' lo richiedano, il concessionario e' obbligato ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nelle aree in concessione;

- il concessionario, qualora dovuto, dovra' provvedere, a propria cura e spese, agli adempimenti previsti dalle leggi 15.01.1971, n. 1086 e 02.02.1974, n. 64 e ss.mm.ii.;

- i costi connessi all'attivazione ed al mantenimento delle varie utenze (luce, acqua, gas, telefono, etc.) sono a totale carico del concessionario;

- la realizzazione ed il mantenimento di tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, antincendio, etc.) dovra' essere effettuata in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia;

- il concessionario e' tenuto, inoltre, a concorrere alle spese occorrenti per il servizio

di raccolta dei rifiuti prodotti secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dall'Autorita' competente;

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.;

- il concessionario e' obbligato a corrispondere tutte le tasse e le imposte dovute per legge relative ai beni demaniali concessi;

- dovranno essere rispettate le norme riguardanti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni e dovra' essere adottato ogni utile accorgimento affinche' dalle attivita' espletate non derivi un inquinamento o danno in genere a cose, terzi ed all'ambiente;

- il concessionario dovra' provvedere, a propria cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali marittimi concessi, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come le innovazioni di qualsiasi genere, dovra' ottenere la preventiva autorizzazione formale da parte dell'Autorita' e dovranno essere rispettate le prescrizioni eventualmente impartite.

In caso di mancata o deficiente manutenzione, l'Autorita' qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potra', in caso di inadempienza, dopo opportuna diffida, con la fissazione del termine per la esecuzione dei lavori all'uopo necessari, provvedere d'ufficio con spese in danno del concessionario all'esecuzione dei predetti lavori, con facolta' di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo dello stesso concessionario di pagare le spese eccedenti;

- dovra' essere adoperato ogni accorgimento tecnico diretto ad evitare che dall'esercizio delle attivita' autorizzate possa derivare pregiudizio al normale uso delle aree e dello specchio acqueo antistante ed alle concessioni limitrofe;

- e' fatto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza dei beni demaniali concessi ed alle caratteristiche delle opere esistenti, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Autorita' e delle Amministrazioni competenti;
- l'intera zona demaniale marittima dovra' essere mantenuta in perfetto stato di pulizia ed efficienza;
- allo scadere della concessione o qualora per qualsiasi ragione prima della scadenza della concessione demaniale, dovesse venir meno l'attivita' in essere, immediatamente e senza indugio, dovra' essere ripristinato lo stato dei luoghi *quo ante*.

Art. 7) Revoca e Decadenza

La presente concessione e' revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compenso, indennizzo o rimborso.

Parimenti, l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi di cui all'art. 47 Cod. Nav. senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, di dichiarazione di decadenza, di rinuncia o di scadenza della stessa concessione il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando le strutture di facile rimozione installate e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla

semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti/strutture installate, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni mobili del concessionario presenti nell'area in concessione nei modi e termini di legge.

Nel caso di decadenza dalla presente concessione, il concessionario non potrà vantare alcun diritto, risarcimento, rimborso od indennizzo per le spese nel frattempo sostenute.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

In caso di mancato pagamento di una annualità del canone o di numero massimo di due rate, in caso di rateizzazione, l'Autorità procederà ad avviare il

procedimento di decadenza dalla presente concessione, ai sensi dell'art. 47, lettera d) del Codice della Navigazione.

Art. 8) Esercizio diretto della concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Art. 9) Clausole di esonero responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale dei beni demaniali concessi e/o realizzati, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale concessa, la stessa dovesse rendersi inservibile per il concessionario, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto concessorio con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Nel caso in cui, per cause naturali, i beni demaniali concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione questa si estingue.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e il concessionario e' obbligato a munirsi e/o rinnovare quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed alle attivita' esercitate nei beni demaniali concessi.

Art. 10) Consegna dei beni demaniali marittimi concessi

Si da' atto che in forza dell'originario Atto Formale n. 38/2005 rilasciato in data 27.06.2005 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Capitaneria di Porto di Porto Empedocle a favore della societa' "Mar Edil S.p.A.", quest'ultima societa' si trova gia' nel pieno possesso e godimento - senza soluzione di continuita' - dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione e, pertanto, gli stessi beni non sono oggetto di nuova consegna.

Art. 11) Elezione di domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la societa' "**Mar-Edil S.p.A.**" elegge domicilio in Catania nella Via Monsignor Ventimiglia n. 145, posta elettronica certificata: maredilspa@pec.it.

Art. 12) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente al presente atto di concessione sono poste interamente a carico del concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Art. 13) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alla normativa contenuta nel Codice della Navigazione nel relativo Regolamento d'esecuzione, nonché nelle altre leggi applicabili in materia.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà'.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" e "B".

La presente concessione si e' perfezionata con la sottoscrizione del presente atto.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 17 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 21 febbraio 2024

Per l'AdSP

avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

"Mar-Edil S.p.A."

Dott. Diego Gioachino Giardina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).